



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Onnicomprensivo Statale di Borgorose

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Viale Micangeli, 41 – 02021 Borgorose (RI) - ☎ 074631071 fax 0746315091 C. F. 90033720575

✉ riic81900a@istruzione.it riic81900a@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it

Regolamento d'Istituto

**Approvato dal Consiglio d'Istituto
nella seduta del 27 novembre 2017.**

Sommario

OBIETTIVI.....	3
ORGANI COLLEGIALI	3
Art. 1 Consiglio d'Istituto	3
Art. 2 Collegio dei Docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe..	3
ATTIVITÀ GENERALE SCOLASTICA.....	4
Art. 3 Orari scolastici	4
Art. 4 Compiti degli alunni e delle alunne	4
Art. 5 Vigilanza degli alunni e delle alunne.....	10
Art. 6 Sicurezza contro danni alle persone	11
Art. 7 Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni.....	11
Art. 8 Sanzioni disciplinari	12
Art. 9 Divieto d'ingresso a persone non autorizzate	13
Art. 10 Divieto dell'uso del telefono cellulare	13
Art. 11 Divieto di fumare	13
Art. 12 Compiti dei collaboratori scolastici.....	13
Art. 13 Compiti dell'équipe medico-psico-socio-pedagogica (GLH).....	14
Art. 14 Sciopero del personale docente	14
Art. 15 Riunioni sindacali	14
Art. 16 Visite e viaggi d'istruzione, uscite didattiche ed attività sportive.....	15
USO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI.....	16
Art. 17 Palestra	16
Art. 18 Sussidi didattici.....	16
Art. 19 Aula multimediale	16
Art. 20 Assemblea studentesca d'Istituto, Assemblea di classe.....	16
Art.21 Diritto di assemblea dei genitori, Assemblea di sede dei genitori.....	17
Art. 22 Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa	18
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18

OBIETTIVI

L'Istituto Onnicomprensivo Statale di Borgorose s'impegna a migliorare il proprio servizio in termini di qualità, trasparenza ed efficienza con l'apporto di tutti gli operatori scolastici, la collaborazione delle famiglie e il sostegno degli enti locali.

L'Istituto è attivamente impegnato a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, anche mediante offerte formative aggiuntive ed integrative; la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutte le alunne e gli alunni, anche con handicap; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Consiglio d'Istituto

In seguito alla verticalizzazione dell'Istituto è stato nominato provvisoriamente un Commissario che svolge tutte le funzioni del Consiglio d'Istituto.

Art. 2 Collegio dei Docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe

Ciascun Organo collegiale programma le attività in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta a quadrimestre e comunque ogni volta che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Al suo interno elegge i membri del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, convocato dal Dirigente Scolastico nelle date programmate dal Collegio per valutare il periodo di prova e il servizio su richiesta dei singoli interessati. Durante l'anno scolastico, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e i Dipartimenti disciplinari saranno convocati da una circolare affissa all'albo dell'Istituto. Le elezioni degli Organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. Dei risultati delle elezioni deve essere redatto un processo verbale, una copia del quale sarà affissa all'albo dell'Istituto. Il calendario di massima delle riunioni di ciascun organo collegiale sarà regolato dalla normativa vigente e con modalità stabilite dal Collegio dei Docenti. Allo scopo di favorire i

rapporti con l'Istituto Onnicomprensivo, i genitori possono riunirsi in assemblea, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, quando ne facciano richiesta almeno due rappresentanti di classe o la metà dei genitori della stessa classe.

ATTIVITÀ GENERALE SCOLASTICA

Art. 3 Orari scolastici

Il calendario scolastico e l'orario delle lezioni sono fissati annualmente dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti, in rapporto alle esigenze delle sue sedi, anche tenendo conto del sistema di trasporto delle alunne e degli alunni. La ricreazione di dieci minuti è prevista tra la seconda e la terza ora nella scuola primaria e secondaria di primo grado e fra la terza e la quarta ora nella scuola superiore di secondo grado. La segreteria amministrativa riceve il pubblico secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi. L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi.

Art. 4 Compiti degli alunni e delle alunne

Tutte le alunne e gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e a portare il materiale didattico richiesto (quaderni, libri, strumenti, idonea attrezzatura sportiva e l'accesso alla palestra; il grembiule per le alunne e gli alunni della scuola materna e delle elementari). Sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi, mantenendo un comportamento corretto e coerente. Sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto. Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola. Condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Per quanto riguarda la **scuola secondaria di secondo grado** si richiama a quanto indicato nello **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

1) Diritti

- a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli

- studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- b) I docenti ed il personale ausiliario, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti ad avere rispetto dello studente, evitando atteggiamenti od espressioni lesive della sua dignità personale.
 - c) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
 - d) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
 - e) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
 - f) Lo studente ha diritto di conoscere con congruo preavviso la data di somministrazione delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto. I docenti devono evitare il sovrapporsi di più prove, scritte o oggettive di profitto, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata, salvo casi particolari comunque preventivamente concordati con gli alunni e annotati sul registro di classe. La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. Qualora il docente ravvisi l'opportunità didattica o l'esigenza di acquisire necessari elementi di giudizio, i compiti dovranno essere recuperati. Ha diritto di prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15 giorni dalla somministrazione e comunque anteriormente alla verifica successiva. Ha diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa, sia scritti che orali. A tal fine i docenti del consiglio di Classe operano nell'ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.
 - g) Ha diritto ad usufruire anche nel pomeriggio degli spazi scolastici, secondo la programmazione stabilita dal C.d.I. e

sulla base di precise assunzioni di responsabilità, qualora non sia prevista la presenza degli insegnanti. In questo caso gli alunni richiedenti, necessariamente maggiorenni, firmano un apposito modulo per assunzione di responsabilità e lo sottopongono al D.S. per l'autorizzazione.

- h) Il D.S., i suoi collaboratori e i docenti che svolgono funzioni strumentali al P.O.F. informano gli studenti sui progetti didattici in fase di elaborazione, convocando apposite riunioni con i rappresentanti di classe degli alunni. Le eventuali proposte ed osservazioni degli studenti saranno successivamente sottoposte all'esame degli organi competenti. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione generale.
- i) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- j) Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

È diritto dello studente avere: a) ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. La scuola garantisce nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto. L'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola. Su motivata richiesta può essere autorizzato dal Consiglio

d'Istituto l'utilizzo dei locali della scuola da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

2) Doveri:

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Al termine dell'anno il C.d.C., nell'attribuire il punteggio relativo al credito Scolastico, terrà conto dell'assiduità e della puntualità nella frequenza, del livello di partecipazione alle lezioni e della correttezza del comportamento tenuto nel corso di tutte le attività scolastiche. Qualunque iniziativa di occupazione, autogestione o altra attività non autorizzata dagli Organi competenti o non prevista dallo statuto delle studentesse e degli studenti, sarà sanzionata con una valutazione di insufficienza in condotta e una riduzione degli spazi previsti per viaggi d'istruzione, visite guidate, spettacoli e attività simili. In caso di assenza collettiva dovuta a comprovati motivi di rilevanza sociale, il Capo d'Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti, dei docenti nel Consiglio d'Istituto, e il Presidente del Consiglio stesso, può ritenere l'assenza giustificata. Gli alunni minorenni sono tenuti, comunque, a produrre la dichiarazione del genitore, o dell'esercente la potestà, di essere a conoscenza dell'assenza. Anche in questo caso la scuola non assume responsabilità alcuna in merito alla sicurezza.
- b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e le finalità educative dell'Istituto.
- d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola.
- e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. I responsabili di eventuali danni, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcirli. Nel caso non sia possibile identificare gli alunni responsabili, i danni arrecati saranno imputati alla voce di spesa relativa alle tasse scolastiche, con conseguente perdita delle disponibilità economiche utilizzabili per attività rivolte agli alunni.

- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola anche attraverso progetti di recupero e miglioramento delle strutture gestiti direttamente dagli studenti. A tal fine all'inizio dell'anno scolastico, a cura del docente coordinatore, verrà rivolto l'invito ad ogni classe ad assumere l'impegno morale di risarcire solidalmente, qualora non sia possibile risalire ad una responsabilità personale, i danni arrecati dagli alunni della classe alla propria aula durante l'attività didattica. La valutazione dei relativi comportamenti e le eventuali decisioni saranno demandate al C.d.C. Disciplina.

Compito della scuola è educare e formare, non punire. a questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni C.d.C. potrà, in autonomia deliberare ed applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. la successione delle sanzioni non è, né deve essere automatico: mancanze lievi possono essere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal C.d. C.

È vietato l'uso dei telefonini durante l'orario di lezione. In caso di inosservanza il docente provvede alla requisizione del cellulare che sarà riconsegnato al genitore del minore o al maggiorenne dal preside o da un suo collaboratore.

Le sanzioni previste per l'inosservanza dei doveri stabiliti nel comma 1, lettere da a) a f) e gli organi competenti ad irrogarle sono individuati come segue:

- a) Le sanzioni previste dall'inosservanza dei doveri stabiliti nel comma 2, lettere a), c), d), f) consistono in un'ammonizione scritta notificata alla famiglia dell'alunno e irrogata dal consiglio di Presidenza (composti dal D.S. e/o dai suoi collaboratori).
- b) L'inosservanza del comma 2 (Doveri) lettera b), comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg, graduati secondo la gravità del caso ed irrogato dal C.d.C.;

- c) Gli studenti che non osserveranno i doveri stabiliti dal comma 2 lettera e) saranno tenuti al ripristino/risarcimento del danno accertato oggettivamente o convertire lo stesso in attività in favore della comunità scolastica. Nel caso di reiterazione dei comportamenti che arrechino danni al patrimonio scolastico la sanzione prevista, fermo restando l'obbligo del risarcimento oggettivo del danno, è l'allontanamento da 2 a 7 gg. Dalla comunità scolastica e l'organo competente ad irrogarla è il C.d.C.
- d) Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg. L'organo collegiale preposto a tale sanzione è la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto si proposta del competente C.d.C., che valuta la gravità del reato/infrazione o il permanere della situazione di pericolo. Per quanto possibile la scuola mantiene un rapporto aperto e disponibile con lo studente e con i suoi genitori per reintegrare l'alunno nella comunità scolastica e sociale.
- e) In caso di astensione collettiva degli studenti dalle lezioni (impropriamente definita sciopero), la riammissione in classe dei minorenni sarà subordinata alla presa d'atto sul libretto personale, da parte dei genitori o esercenti la potestà, dell'astensione stessa. I maggiorenni notificheranno personalmente l'astensione, sempre sul libretto personale. Docenti e genitori sono tenuti ad un aperto confronto di idee con gli studenti, i quali a loro volta sono tenuti ad una precisa assunzione di responsabilità, affinché recriminazioni e proteste vengano manifestate e discusse nell'ambito degli Organi Collegiali della scuola, istituzionalmente preposti all'approfondimento dei problemi della scuola e della società.

Sanzioni sostitutive

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 DPR 249/1998 allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica. L'organo che commina la sanzione deve comunicare allo studente, entro 24 ore dalla irrogazione, sia il provvedimento disciplinare adottato sia la sanzione sostitutiva prescelta.

Le attività alternative alla sanzione devono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Lo studente qualora operi per la conversione del provvedimento disciplinare, deve darne comunicazione scritta all'organo che ha irrogato la sanzione entro 24 ore dalla notificazione. Detta opzione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà.

Organo di Garanzia

È istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, da 1 genitore indicato dai rappresentanti della componente genitori eletti nei C.d.C., da 1 studente indicato dai rappresentanti della componente alunni eletti nel C.d.C. che ha il compito di decidere sui i ricorsi avverso le sanzioni disciplinare irrogate dal Consiglio di Presidenza.

Il ricorso deve essere presentato dallo studente o da chi ne abbia interesse solo se questi è maggiorenne, nel caso contrario deve essere presentato da che ne eserciti la patria potestà.

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica irrogate dal C.d.C., è ammesso il ricorso alla Direzione scolastica provinciale a norma dell'art. 328 comma 4 D.L. 297/1994, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione

Art. 5 Vigilanza degli alunni e delle alunne

Durante l'ingresso, la permanenza nei plessi e l'uscita dalla scuola valgono le seguenti norme:

- gli/le insegnanti sono tenute a trovarsi nelle aule almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- gli/le insegnanti sono tenute ad effettuare il cambio dell'ora lasciando la classe solo in presenza del docente subentrante o dei collaboratori scolastici;
- gli/le insegnanti, durante la ricreazione, sorveglieranno le alunne e gli alunni nelle aule affinché non si rechi pregiudizio a persone e cose;
- gli/le insegnanti, insieme ai collaboratori scolastici in servizio nel piano, vigileranno sullo spostamento delle alunne e degli alunni tra aula-classe e aule speciali d'insegnamento;
- gli/le insegnanti dell'ultima ora antimeridiana e pomeridiana devono vigilare gli alunni e le alunne fino all'uscita dell'edificio scolastico;
- i collaboratori scolastici, durante la ricreazione, devono vigilare sul piano e sulle scale senza perdere di vista i locali del bagno;
- gli alunni/le alunne non devono mai essere lasciate sole in aula. In caso di necessità saranno affidate ai/alle docenti a disposizione, le quali dovranno essere reperibili secondo quanto fissato nell'orario interno e, qualora non sia possibile disporre di questa copertura, potranno essere smistate nelle varie classi; per limitati spazi orari potranno comunque essere affidate alla sorveglianza temporanea dei collaboratori scolastici;
- gli alunni/le alunne non devono mai essere allontanate dalle lezioni.

Art. 6 Sicurezza contro danni alle persone

All'inizio di ogni anno scolastico, vengono nominati il/la responsabile della sicurezza e tutte le altre figure previste dal D.Lgs. 626/94. Al fine di estendere le garanzie contro i rischi dipendenti dagli infortuni scolastici, l'Istituto sottoscrive ogni anno un'assicurazione integrativa, il cui onere è completamente a carico delle famiglie, che sono libere di aderire all'iniziativa.

Coloro che decideranno di non avvalersi di questa opportunità, avranno solamente la copertura dell'assicurazione regionale.

Art. 7 Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

La regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni è garantita dalle seguenti norme:

- gli alunni/le alunne in ritardo giustificato sono ammessi in classe con un permesso firmato dall'insegnante della prima ora;
- gli alunni/le alunne, il cui ritardo susciti motivi di dubbio, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico e dovranno portare la giustificazione firmata dai genitori il giorno dopo (scuola media);
- gli/le alunne non maggiorenni che siano stati assenti non possono essere riammessi a scuola se non forniti di dichiarazione scritta del genitore che esercita la patria potestà, o di chi ne fa le veci, circa il motivo dell'assenza;
- le dichiarazioni scritte devono essere presentate di regola nell'apposito libretto; sono viste dal Dirigente Scolastico o dall'insegnante della prima ora o dal primo insegnante insediatosi nel gruppo classe dopo lo svolgimento dei moduli, i quali controlleranno a propria discrezione l'autenticità della firma depositata dai genitori su apposito registro al momento dell'iscrizione (scuola media);
- le assenze da giustificare debbono essere annotate sul registro di classe e sottoposte all'attenzione dell'insegnante della prima ora o dal primo insegnante insediatosi nel gruppo classe dopo lo svolgimento dei moduli del giorno successivo (scuola media);
- gli/le insegnanti sono tenute ad annotare sul registro di classe le ammissioni giustificate dei ritardi e le giustificazioni delle assenze delle alunne e degli alunni (scuola media);
- gli/le alunne dovranno esibire il certificato del medico curante quando le assenze si protraggono per oltre 5 giorni;
- qualora un alunno o un'alunna debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori o un familiare preventivamente autorizzato, presenteranno di persona una richiesta scritta che il Dirigente Scolastico valuterà opportunamente prima di accordare

il permesso. Nel caso di malori, il Dirigente provvederà ad avvertire i familiari o il servizio 118;

- non sono ammesse assenze collettive da parte degli alunni e delle alunne e in ogni caso saranno ritenute ingiustificate. Le uscite anticipate, concesse solo per casi eccezionali, devono essere sottoscritte da entrambi i genitori.

L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare agli alunni a seguito delle uscite anticipate predette.

Art. 8 Sanzioni disciplinari

Nei casi di negligenza abituale e di reiterate manifestazioni di indisciplina da parte degli alunni e delle alunne della scuola elementare, le docenti e i docenti, qualora ne ravvisino la necessità, informeranno il Dirigente Scolastico affinché prenda i necessari provvedimenti disciplinari. In caso di infrazioni disciplinari commesse da alunne o alunni della scuola media e in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 4 e precisamente ai danni al patrimonio della scuola e nei casi di manifestazioni di intolleranza contro le persone tramite espressioni lesive dell'altrui personalità e che incitano all'odio e al disprezzo delle culture, delle idee e delle religioni), i/le docenti, una volta accertate le responsabilità, che sono sempre personali, presenteranno una nota motivata e dettagliata dei comportamenti nel registro di classe chiedendo la convocazione del Consiglio di Classe per proporre le opportune sanzioni disciplinari, informando contestualmente il Dirigente Scolastico che convocherà il Consiglio di Classe in via straordinaria nel più breve tempo possibile. Il Consiglio di Classe proporrà i provvedimenti disciplinari più sotto elencati. Il Dirigente Scolastico ne prenderà immediata visione e avrà cura di inoltrare il procedimento alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto informando tempestivamente le famiglie.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno: per danni contro il patrimonio sono previste sanzioni pecuniarie e disciplinari (giorni di allontanamento dalla comunità scolastica con obbligo di frequenza o senza obbligo di frequenza).

Per offese contro le opinioni e la personalità altrui sono previste sanzioni disciplinari (giorni di allontanamento dalla comunità scolastica con obbligo di frequenza).

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado si rimanda a quanto indicato nell'art.4 (Statuto delle studentesse e degli studenti, Disciplina).

L'Istituto Onnicomprensivo non è responsabile della sparizione di oggetti di valore o di qualunque altro danno alle proprietà che alunni e alunne abbiano a lamentare durante la permanenza nei locali scolastici.

Come previsto dalla normativa, viene nominato l'Organo di garanzia formato dal D.S., da un insegnante per ogni ordine di scuola, da un genitore e da un rappresentante della Consulta.

Art. 9 Divieto d'ingresso a persone non autorizzate

Durante l'orario scolastico, oltre agli alunni e al personale docente e non docente, potranno accedere all'interno dell'edificio scolastico solamente persone munite di preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, le quali potranno colloquiare con gli/le insegnanti solo per motivi di urgenza o comunque legati all'attività scolastica programmata.

I componenti del Consiglio d'Istituto, nell'esercizio delle proprie competenze, hanno la facoltà di accedere all'interno degli edifici scolastici con autorizzazione e accompagnamento del Dirigente Scolastico. Il personale ausiliario è incaricato di far rispettare la norma suddetta.

Dopo il termine delle lezioni è assolutamente vietato entrare negli edifici scolastici alle persone non autorizzate dal Dirigente scolastico

Art. 10 Divieto dell'uso del telefono cellulare

È vietato l'uso del telefono cellulare da parte degli/delle insegnanti, degli alunni e delle alunne durante le ore di lezione (C.M. n. 362, Prot. 30885/BL).

Art. 11 Divieto di fumare

È severamente vietato fumare in tutti i locali e gli spazi della sede scolastica. All'inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti elegge il/la responsabile dell'attuazione del divieto.

Art. 12 Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici collaborano con le insegnanti e gli insegnanti nella vigilanza delle alunne e degli alunni nell'ambito degli edifici scolastici e, quando è possibile, in caso di uscita all'esterno per motivi didattici.

In particolare vigilano sugli alunni e sulle alunne nei casi di momentanea assenza degli/delle insegnanti e di uscita dalle classi, nonché durante la ricreazione. Particolare cura dedicano all'assidua vigilanza degli ingressi per l'entrata di persone non autorizzate. Collaborano con il Consiglio d'Istituto e con tutti gli Organi collegiali per la preparazione delle riunioni, dei corsi di aggiornamento e di tutte le attività scolastiche. Collaborano con gli uffici di segreteria.

Al fine di garantire tutte le attività effettuate ed è adattato al calendario scolastico indicato nel POF, l'organizzazione del lavoro e dell'orario è funzionale all'apertura e alla chiusura della scuola.

I collaboratori scolastici presteranno servizio a turno, in ogni giornata in cui sono state programmate attività scolastiche pomeridiane.

Il personale esonerato dal servizio in orario pomeridiano potrà usufruire di un orario flessibile secondo modalità da stabilire e comunque rispondenti alle esigenze dell'Istituto. Possono usufruire della chiusura prefestiva della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni su delibera del Consiglio d'Istituto ed effettuano i recuperi programmati dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze di servizio.

I collaboratori scolastici, infine, si attengono alla CCNL 94-97 per i congedi ordinari.

Art. 13 Compiti dell'équipe medico-psico-socio-pedagogica (GLH)

L'équipe medico-psico-socio-pedagogica (GLH) opera nell'Istituto Comprensivo con l'intento di coadiuvare l'opera dei docenti e delle famiglie.

Il Dirigente Scolastico, previa segnalazione dei Consigli di Interclasse e di Classe, prenderà opportuni accordi con gli specialisti della locale ASL.

Il Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, elegge un/una docente quale membro della commissione.

Art. 14 Sciopero del personale docente

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico si attiene alle norme vigenti in materia per garantire tutti i servizi scolastici di base (scrutini, vigilanza) e, inoltre:

- invita i dipendenti a comunicare l'adesione allo sciopero (la comunicazione è volontaria; la dichiarazione non è revocabile);
- sulla base delle comunicazioni inviate, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico e le comunica alle famiglie;
- il giorno dello sciopero, entro la prima ora, può convocare il personale non scioperante in servizio quel giorno e organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente.

Art. 15 Riunioni sindacali

Le riunioni sindacali che devono essere effettuate durante l'orario di servizio saranno regolarmente autorizzate nei limiti previsti dalle norme vigenti, dietro richiesta delle competenti organizzazioni sindacali e in tempo utile per avvertire le famiglie degli alunni e delle alunne circa l'uscita anticipata dalla scuola.

Art. 16 Visite e viaggi d'istruzione, uscite didattiche ed attività sportive

La scuola considera altamente formativi i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali d'interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche ed i gemellaggi con scuole estere poiché sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Anche le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione dei docenti.

Nel contesto della programmazione annuale e delle linee guida del Piano dell'Offerta Formativa, all'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico, dopo aver valutato la rispondenza alle finalità didattiche, rilascerà la relativa autorizzazione per le visite guidate da effettuarsi in orario scolastico. Il Consiglio d'Istituto esprime di volta in volta pareri in merito alle proposte per le visite e i viaggi di istruzione di uno o più giorni, tenendo conto della conformità alle finalità didattiche ed educative indicate nel POF; nel rispetto della normativa vigente, svolgerà opera di controllo sulle fasi organizzative ed attuative dei viaggi.

È necessario un accompagnatore per non più di 15 alunni, un accompagnatore ogni 1,2 alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici e, in caso di necessità, dal personale ATA. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del C.d.C. se l'insegnante presta servizio in altre sedi è chiamato a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Si auspica la totale partecipazione della classe, nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe tranne nei casi in cui sia prevista un'attività didattica di pari valore formativo.

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato il docente referente. I docenti accompagnatori devono portare con sé il modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax.

L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

USO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

Art. 17 Palestra

Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle attrezzature sportive è riservato al personale docente, che avrà cura di risistemare gli attrezzi dopo l'uso. L'uso della palestra è regolato da un orario interno esposto in ogni plesso. Le associazioni esterne che, su deliberazione del Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, avranno accesso alla palestra e all'uso delle attrezzature in orario extrascolastico, sono tenute a vigilare sull'integrità degli arredi.

Art. 18 Sussidi didattici

L'utilizzo dei sussidi didattici è consentito soltanto ai docenti che ne saranno responsabili durante l'utilizzazione stessa. All'inizio, durante e alla fine dell'anno scolastico un operatore incaricato dal Dirigente provvederà ad aggiornare l'elenco delle dotazioni, sistemate negli armadi o nelle classi per motivi di funzionalità, a registrare le richieste di uso temporaneo e a riprenderle in consegna.

Art. 19 Aula multimediale

L'accesso all'aula è consentito al personale docente e non docente. L'uso da parte degli alunni e delle alunne è consentito esclusivamente per scopi didattici e sotto la vigilanza e la guida di un docente secondo tempi e orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico e in base alle esigenze delle singole attività curriculari. Al fine di favorire la massima efficienza e la tutela del patrimonio scolastico, ogni docente s'impegna a comunicare orario di inizio e di conclusione della lezione nell'aula multimediale con apposita modulistica; dispone l'uso di ogni PC attribuendo ad ogni alunno o coppia di alunni una postazione numerata, di cui è o sono responsabili.

Il Collegio dei Docenti affida annualmente ad una/un docente incaricato della gestione dell'aula.

Art. 20 Assemblea studentesca d'Istituto, Assemblea di classe

Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

Diritto di assemblea - Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti, può riunirsi una volta al mese da ottobre ad aprile nei limiti delle ore di lezione di una

giornata scolastica e tenendo conto della rotazione opportuna dei giorni della settimana.

Nello stesso periodo dell'anno può riunirsi una volta al mese l'assemblea di classe nei limiti di due ore di lezione, evitando sempre che sia tenuta nello stesso giorno della settimana.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Tenendo conto della disponibilità dei locali può essere consentita al di fuori del normale orario delle lezioni anche un'altra assemblea studentesca durante il mese.

All'assemblea di classe o di istituto hanno diritto di parola il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di seminari, attività di ricerche e di gruppo.

L'assemblea degli studenti deve redigere nella prima riunione un regolamento di autodisciplina per il proprio funzionamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto. In caso di inottemperanza di tale adempimento l'assemblea non verrà concessa.

Il Regolamento deve prevedere la durata minima dell'assemblea. Qualora si concluda prima del termine previsto o sia constatata da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato l'impossibilità di un suo ordinario svolgimento, saranno riprese le attività didattiche secondo il normale orario di lezione.

Il comitato studentesco e il Presidente dell'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate consecutivamente nella stessa giornata.

Art.21 Diritto di assemblea dei genitori, Assemblea di sede dei genitori

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico 1994 n.297.

L'assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, dell'Istituzione scolastica.

L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto dal Consiglio di classe.

È convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 gg. La convocazione può essere richiesta:

- dal consiglio di classe;
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

Il Presidente richiede per iscritto la convocazione a tenere l'assemblea e provvede a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle famiglie.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e viene redatto un succinto verbale a cura di uno dei componenti, copia del verbale viene inviata alla Presidenza. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

L'assemblea di sede è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, eletto dall'Assemblea.

È convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 gg. La convocazione può essere richiesta:

- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe;
- dalla metà degli insegnanti della sede;
- da un quinto delle famiglie degli alunni della sede.

Il Presidente richiede per iscritto la convocazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle famiglie.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, viene redatto un succinto verbale a cura di uno dei componenti, incaricato dal Presidente e copia del verbale viene inviata alla Presidenza. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

L'assemblea di sede è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, eletto dall'Assemblea

Art. 22 Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa

All'inizio dell'anno scolastico i fiduciari illustrano agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, incluse tutte le attività ed iniziative didattiche e formative, facoltative e/o opzionali.

Tali attività didattiche aggiuntive e/o facoltative saranno organizzate secondo modalità e tempi che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Le comunicazioni ai genitori sono effettuate normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente trattato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa scolastica vigente. Il Consiglio d'Istituto, qualora ne ravvisa la necessità o l'opportunità, può modificare o aggiornare il presente regolamento con la maggioranza dei suoi membri.

Dopo l'approvazione, il regolamento è esposto all'albo dell'Istituto e consegnato in copia ai vari Organi collegiali. Per la particolare funzione che esso rappresenta, il testo sarà pubblicizzato anche sul sito Internet dell'Istituto. Il regolamento entra in vigore 30 giorni dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, avvenuta nella seduta del 27 novembre 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Ferri